#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

## N. 69/2017

### del 5 maggio 2017

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181]

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (¹).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1. al punto 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32016 D 2002**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»
- 2. Al punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32016 D 2002**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»

#### Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 308 del 16.11.2016, pag. 29.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

IT

Per il Comitato misto SEE Il presidente Claude MAERTEN